

regionale;

- il prof. Antonio Massarutto, indicato dall'Università degli Studi di Udine, esperto scelto dalla Giunta regionale;
- il prof. Renzo Carniello, indicato dal Club Alpino Italiano, esperto scelto dalla Giunta regionale;
- la dott.ssa Barbara Merson, indicata dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee, esperto scelto dalla Giunta regionale.

2. Le funzioni di segretario della Commissione vengono attribuite alla dott.ssa Valentina Tull (qualifica D2), funzionario in carica presso il Servizio VIA della Direzione centrale ambiente energia e politiche per la montagna.

3. Alle riunioni della Commissione possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti e tecnici appartenenti ad altri uffici regionali o ad altri enti e organismi, in relazione alle esigenze di valutazione di specifici progetti.

4. La Commissione suddetta dura in carica tre anni.

5. Ai componenti esterni della Commissione verrà corrisposto un gettone di presenza di Euro 60,00, per seduta, per ciascun componente.

6. Gli stessi sono equiparati, ai fini del trattamento di missione, ai dirigenti dell'Amministrazione regionale.

7. La relativa spesa graverà sul capitolo 9808 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione allegato al bilancio regionale di previsione pluriennale 2011-2013 e per l'anno 2011 nell'ambito dell'unità previsionale di base 10.1.1.1162, nonché sui corrispondenti capitoli e unità previsionali di base dei documenti tecnici e dei bilanci per gli anni successivi.

8. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

11_11_1_DPR_42_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 7 marzo 2011, n. 042/ Pres.

Individuazione e applicazione del nomenclatore tariffario delle prestazioni effettuate dalle Aziende per i Servizi Sanitari in materia veterinaria di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica).

IL PRESIDENTE

VISTO il Regolamento CE n. 852 del 29 aprile 2004 il quale stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate a tutti gli operatori del settore alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004 il quale detta norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento CE n. 854 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

VISTO il Regolamento CE n. 882 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche relative ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, recante "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del Titolo IV, capo I, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112";

PRESO ATTO che le funzioni in materia di sanità pubblica veterinaria sono state trasferite dallo Stato alla Regione Friuli Venezia Giulia con decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 126 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria), e che la Regione ha disciplinato con la legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale) l'esercizio di tali funzioni, mantenendo in capo alla Regione stessa, tra l'altro, i compiti relativi al riconoscimento degli stabilimenti;

PRESO ATTO altresì che le linee guida per il controllo ufficiale ai sensi del Reg. (CE) n. 882/2005, emanate con circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. n. 6238 del 31 maggio 2007, individuano nelle Regioni l'Autorità competente ai compiti autorizzativi, qualora previsto

dall'organizzazione regionale;

PRESO ATTO che, con la nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, prot. 26541 del 10 settembre 2009, la Direzione Generale della Sicurezza degli alimenti e della Nutrizione ritiene che non ci siano impedimenti affinché la Regione Friuli Venezia Giulia provveda al riconoscimento degli stabilimenti ai sensi del Reg. CE n. 853/2004 (che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), successivamente all'entrata in vigore di un apposito provvedimento regionale;

TENUTO CONTO che il Servizio Sicurezza Alimentare, Igiene della Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria della Direzione Centrale Salute Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali, ai sensi dell'articolo 62 dell'allegato alla deliberazione giuntale n. 1580 del 6 agosto 2008, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", provvede in materia di igiene degli alimenti agli adempimenti tecnici ed amministrativi collegati alle funzioni assegnate;

RICHIAMATO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare l'articolo 114, conferisce alle Regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanitaria veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

VISTO il proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni, di approvazione del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale degli Enti regionali;

VISTO il decreto del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali dell'8 ottobre 2010, n. 1016/DC che approva le norme concernenti l'organizzazione interna ed il funzionamento della Direzione centrale, salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;

VISTO il proprio decreto 1° luglio 2002, n. 0198/Pres., con il quale sono state individuate le prestazioni effettuate dalle aziende sanitarie in materia veterinaria a favore dei privati ed approvate le relative tariffe;

VISTO il proprio decreto 1° aprile 2004, n. 0103/Pres. (Decreto interministeriale 31 gennaio 2002 recante «Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina». Integrazione elenco prestazioni di cui all'allegato b) al D.P.Reg. n. 0198/Pres. di data 1 luglio 2002);

VISTO l'accordo del 22 aprile 1999, successivamente modificato ed integrato il 4 novembre 1999, sancito dalla Conferenza unificata Stato, Regioni, Città ed autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in ordine ai criteri e ai parametri, di contenuto e di metodo, per l'elaborazione e la predisposizione dei provvedimenti di cui all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 e successive modifiche e integrazioni che stabilisce le modalità e procedure per l'individuazione delle tariffe per le prestazioni effettuate dalle Aziende per i servizi sanitari in materia veterinaria;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 e successive modifiche e integrazioni che individua i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria;

PRESO ATTO che le prestazioni in materia di sanità veterinaria, sono elencate nell'allegata Tabella A del su citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000;

RAVVISATA la necessità, anche alla luce della nuova normativa comunitaria del cosiddetto "Pacchetto igiene", di individuare le prestazioni in materia di sanità veterinaria svolte dalle Aziende per i Servizi Sanitari, non comprese nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, che sono elencate nell'allegato facente parte integrante della presente delibera;

RAVVISATA altresì la necessità di aggiornare il regime tariffario delle prestazioni di medicina veterinaria, da valersi per la copertura del costo del singolo servizio, e per il calcolo delle quote di partecipazione alla spesa da parte degli utenti nonché per la compensazione della mobilità dei medici veterinari, come indicato nell'allegato A) del presente atto;

RITENUTO altresì necessario fornire alle ASS, autorità competenti al controllo ufficiale ai sensi del Reg. (CE) n. 882/2004 (relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali) uno strumento non solo aggiornato, ma anche completo e soprattutto adeguato, che rispecchi altresì le peculiari realtà del territorio della Regione FVG;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTI gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 286, del 25 febbraio 2011 con cui è stata approvata la proposta di documento;

DECRETA

1. È approvato il documento "Individuazione e applicazione del nomenclatore tariffario delle prestazioni

effettuate dalle Aziende per i Servizi Sanitari in materia veterinaria di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica)", nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per il Presidente:
IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI

11_11_1_DPR_42_2_ALL1

Allegato A

Individuazione e applicazione del nomenclatore tariffario delle prestazioni effettuate dalle Aziende per i Servizi Sanitari in materia veterinaria di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica).

- Art. 1 finalità
- Art. 2 compensi corrisposti
- Art. 3 criterio analogico
- Art. 4 rimborso spese
- Art. 5 casi di esclusione
- Art. 6 riscossione dei proventi
- Art. 7 abrogazioni
- Art. 8 entrata in vigore

Art. 1

(finalità)

1. Il presente documento disciplina l'individuazione e l'applicazione del nomenclatore tariffario delle prestazioni rese dalle Aziende per i Servizi Sanitari nell'interesse di terzi richiedenti in materia veterinaria di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica).

Art. 2

(compensi corrisposti)

1. I compensi delle prestazioni indicati nel nomenclatore tariffario di cui all'allegato A sono corrisposti alle Aziende per i Servizi Sanitari nei casi in cui le prestazioni siano erogate su istanza e nell'interesse dell'utente e quando le stesse:

- a) non siano ricomprese tra quelle dovute nel prevalente interesse della collettività da parte Servizio sanitario nazionale;
- b) non siano tra quelle per le quali è previsto un contributo ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 (Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Regolamento CE/882/2004).
- c) siano fornite ad Enti ed Amministrazioni pubbliche per l'assolvimento di propri compiti istituzionali che non rientrino tra quelli dovuti dalle Aziende per i servizi sanitari ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e dalle leggi regionali;

- d) siano rese ad Enti ed Amministrazioni pubbliche per la gestione di attività economiche o per l'assolvimento di compiti non istituzionali;
- e) siano fornite quali pareri per le autorizzazioni rilasciate dal Sindaco quale autorità sanitaria.

2. Le Aziende per i servizi sanitari devolvono il 10 per cento delle tariffe afferenti alle prestazioni inerenti il riconoscimento degli stabilimenti (punto 4 del nomenclatore tariffario) ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale, al Servizio Sicurezza Alimentare, Igiene della Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria della Direzione Centrale Salute Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali.

Art. 3

(criterio analogico)

1. Nel caso di erogazione di prestazioni a pagamento non ricomprese nel presente nomenclatore tariffario, si intende applicabile il criterio analogico che tenga conto dei fattori di produzione delle prestazioni stesse.

Art. 4

(rimborso spese)

1. Il rimborso delle spese riferite al mezzo di trasporto utilizzato dai veterinari per l'espletamento delle prestazioni a pagamento è determinato secondo il seguente calcolo:

- a) da una quota fissa di € 10,00;
- b) da un importo calcolato moltiplicando una quota chilometrica forfetaria per 1/5 del costo di un litro di benzina senza piombo.

2. La determinazione della quota chilometrica viene effettuata dalle Aziende per i Servizi Sanitari competenti per territorio, le quali metteranno a disposizione dei servizi veterinari gli automezzi necessari all'espletamento delle prestazioni.

3. Nel caso in cui i medici veterinari dovessero utilizzare la propria autovettura, le somme introitate a titolo di rimborso spese di viaggio saranno corrisposte ai medesimi entro il bimestre successivo al mese in cui sono state rese le prestazioni.

Art. 5

(casi di esclusione)

1. Per le prestazioni di assistenza zoiatrica, nonché per gli esami di laboratorio e di patologia clinica eseguiti dai servizi veterinari, si fa riferimento al tariffario aziendale ovvero ai fattori di produzione.

Art. 6

(riscossione dei proventi)

1. I proventi derivanti dalle prestazioni di cui al presente documento saranno riscossi dalle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio secondo le modalità stabilite dalle stesse.

Art. 7

(abrogazioni)

1. Sono abrogati il decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2002, n. 0198/Pres (Legge regionale 43/1981, articolo 4. Individuazione delle prestazioni effettuate dalle Aziende per i Servizi Sanitari in materia veterinaria. Approvazione «Nomenclatore tariffario») e il decreto del Presidente della Regione 1 aprile 2004, n. 0103/Pres (Decreto interministeriale 31 gennaio 2002 recante «Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina». Integrazione elenco prestazioni di cui all'allegato b) al D.P.Reg. n. 0198/Pres. di data 1 luglio 2002).

Art. 8

(entrata in vigore)

1. Il presente documento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione su Bollettino Ufficiale della Regione.

Nomenclatore tariffario

Prestazioni svolte dalle Aziende per i Servizi Sanitari in materia di sanità veterinaria di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 26 maggio 2000 e attività in materia di sanità pubblica veterinaria al fine del rilascio dei certificati, atti o pareri, per impianti di produzione, esercizio di attività, vendita, lavorazione, deposito e trasporto di alimenti di origine animale e sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

1. Certificato di origine e sanità per i prodotti di origine animale, freschi, congelati, surgelati o comunque preparati o trasformati per uso alimentare umano, (non assoggettati ai contributi stabiliti e riscossi ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2008, n.194 (Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Regolamento (CE) n. 882/2004).
Certificato di origine e sanità per penne, piume, piumini, lane, crini, setole, ossa, unghie, corna, sego, sangue, budella, pelli, altri sottoprodotti di origine animale per uso diverso da quello alimentare umano ed oggetti atti alla propagazione di malattie infettive degli animali.
2. Giudizio di commestibilità/non commestibilità di alimenti di origine animale, freschi, congelati, surgelati, comunque preparati come carne e derivati, prodotti ittici e derivati, uova e derivati, latte e derivati, miele.
3. Registrazione delle imprese alimentari ai sensi dell' art. 6 del Reg. CE/852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e della deliberazione giuntale 22 dicembre 2006 (linee guida applicative del rece n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari).
4. Istruttoria per il Riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale, ai sensi del Reg. CE/853/2004 e del Decreto del Presidente della Regione del 25 novembre 2009, n. 0323/Pres (Regolamento recante modalità per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale in attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo all'igiene per gli alimenti di origine animale, e in applicazione dell'art. 38 della L.R. n. 13/2009).
Istruttoria per il Riconoscimento degli stabilimenti afferenti al Reg. CE/1774/2002 "norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano".
Atto di assenso concernente la reintestazione (voltura) del riconoscimento C.E.
Parere, o altro atto di assenso comunque denominato, per la revoca del provvedimento di sospensione temporanea di idoneità C.E. a seguito del ripristino dei requisiti strutturali, igienico sanitari e funzionali.
5. Esame trichinoscopico dei capi e delle carni non assoggettate ai contributi stabiliti e riscossi ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2008, n.194 (Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004).

6. Attestazione di idoneità al consumo degli animali macellati a domicilio dei privati, per uso familiare, compreso eventuale esame trichinoscopico.
7. Parere, o altro atto di assenso comunque denominato, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per il trasporto di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.
8. Vidimazione del documento di trasporto di rifiuti di origine animale (art. 7 del Reg. CE/1774/2002, Reg. CE 1069/2009 e DGR 2825/2003);
9. Certificato di avvenuta pulizia e disinfezione di autoveicoli o contenitori (Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 - Regolamento di polizia veterinaria-).
10. Parere, o altro atto di assenso comunque denominato, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per gli autoveicoli adibiti per il trasporto di animali vivi (articolo 36, Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 - Regolamento di polizia veterinaria-).
Autorizzazione per il trasporto di animali vertebrati vivi in ambito comunitario (Reg. CE/1/2005 del 22 dicembre 2004 "sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 e circolare n. 10487/SPS-VETAL del 18 maggio 2009).
11. Certificato di idoneità per i conducenti e i guardiani (art. 17, comma 2 del Reg. CE/1/2005)
12. Riconoscimento stabilimenti idonei agli scambi di pollame e uova da cova (articolo 3, decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587).
Parere, o altro atto di assenso comunque denominato, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di attività concernenti: allevamento di animali, scuderie ed ippodromi, stalle di sosta, centri di produzione della selvaggina, ricoveri o concentramenti di animali anche se temporanei.
13. Parere, o altro atto di assenso comunque denominato, ai fini del rilascio della autorizzazione per l'esercizio di case di cura zootriche, ambulatori veterinari, laboratori veterinari.
14. Parere, o altro atto di assenso comunque denominato, ai fini del rilascio della autorizzazione per l'attività di commercio di animali da compagnia, toelettatura, di canili, di pensioni, di allevamento e addestramento di animali da compagnia.
15. Certificato attestante l'avvenuto controllo sanitario del bestiame in partenza per mezzo di natanti, ferrovia od automezzi (artt. 32 e 33 DPR 320/54)
Certificato attestante l'avvenuto controllo sanitario di determinate specie di animali destinati alla spedizione in ambito nazionale, comunitario ed extracomunitario o spediti dal territorio nazionale, da paesi comunitari ed extracomunitari per il periodo di osservazione nei casi di malattie infettive a carattere epizootico.
16. Certificato attestante l'avvenuto controllo sanitario di animali
Autorizzazioni per i mercati di bestiame che intendono effettuare spedizioni di animali vivi da allevamento o da produzione e da macello verso altri Paesi membri dell'Unione europea (D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196).

17. Certificato di adempimento nei casi di animali sospetti di rabbia (articolo 86 Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 -Regolamento di polizia veterinaria-).
18. Certificato e stesura di referti segnaletici per l'iscrizione o la cancellazione dalla specifica anagrafe o passaporto.
19. Certificato attestante l'idoneità sanitaria dei riproduttori maschi, (esclusi gli accertamenti diagnostici previsti per ciascuna specie e destinazione d'uso).
20. Riconoscimento dei gruppi di raccolta di embrioni bovini per il riconoscimento ai fini degli scambi intracomunitari (articolo 4, decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241).
Riconoscimento dei centri di raccolta di sperma bovino idonei ai fini degli scambi intracomunitari (D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 132).
Parere, o altro atto di assenso comunque denominato, al fine del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di centri di produzione sperma ed embrioni, gruppo di raccolta embrioni, recapiti per la detenzione e distribuzione di materiale seminale, stazioni di monta naturale pubblica, aziende suinicole che intendono effettuare l'inseminazione artificiale.
21. Certificazioni inerenti la profilassi della anemia infettiva equina.
22. Certificato attestante lo stato di salute di animali, comprensivo della visita clinica, non espressamente previsto in altre voci del presente tariffario :
23. Accertamenti diagnostici, trattamenti immunizzanti effettuati ai fini del rilascio di certificazioni sanitarie (al di fuori di interventi espletati in attuazione di piani nazionali o regionali di profilassi, bonifica sanitaria del bestiame, di vincoli sanitari, di piani ed azioni programmate di monitoraggio).
24. Interventi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione.
25. Certificato di avvenuta distruzione di prodotti ed avanzi di animali o di oggetti atti alla propagazione di malattie infettive e diffuse degli animali.
26. Certificato per lo spostamento di apiari per nomadismo.
27. Prestazioni di igiene urbana veterinaria, se non previste da apposito tariffario aziendale, a carico del proprietario/detentore dell'animale.
28. Prestazioni in regime di accordo o convenzione
29. Parere, o altro atto di assenso comunque denominato ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di stabilimenti di allevamento, di fornitori, di utilizzatori ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.
30. Certificazione o attestazione relativa a stabilimenti di allevamento, stabilimenti fornitori, stabilimenti utilizzatori di cui al D.Lgs. 116/92, per tutti gli usi previsti dalla legge.
31. Parere, o altro atto di assenso comunque denominato, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per il commercio, la vendita diretta, la detenzione di scorte di medicinali veterinari, la detenzione di sostanze farmacologicamente attive e scorte personali di medicinali veterinari per l'attività zoiatrica.
32. Parere, o altro atto di assenso comunque denominato, ai fini del riconoscimento di stabilimenti di produzione o di intermediari di cui al Reg. CE/183/2005.
33. Prestazioni professionali e parere non previsti da altre voci del presente nomenclatore tariffario.
Autorizzazioni ai fini degli scambi comunitari dei luoghi di raccolta e dei mercati bestiame di bovini e suini (D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196).

34. Registrazione nella banca dati nazionale delle informazioni relative alle nascite, alle movimentazioni, alle macellazioni, alle introduzioni da Paesi membri e alle importazioni da Paesi terzi dei bovini e delle altre specie animali per quei detentori che non intendono avvalersi delle facoltà di registrare direttamente i dati o di avvalersi di convenzioni con altri organismi (Decreto interministeriale 31 gennaio 2002, Decreto interministeriale 31 gennaio 2002, DPR 0103/Pres del 1 aprile 2004, Ordinanza del Ministero della Salute del 12 aprile 2008 e Reg. CE/ 21/2004).
Ordine delle marche auricolari per conto dei detentori, escluse le ristampe. (Decreto interministeriale 31 gennaio 2002).

CODICE		DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	TARIFFA EURO
gruppo	sottogruppo		
1		Certificato di origine e sanità, certificato attestante l'avvenuto controllo sanitario ai fini della spedizione in ambito nazionale, in paesi comunitari ed extracomunitari di: - prodotti di origine animale freschi, congelati, surgelati o comunque preparati o trasformati per uso alimentare umano; - prodotti ed avanzi di origine animale per uso diverso da quello alimentare umano; - avanzi ed oggetti atti alla propagazione di malattie infettive degli animali; - penne, piume, piumini, lane, crini, setole, ossa, unghie, corna, sego, sangue, budella, pelli, ed altri avanzi animali; - altri prodotti di origine animale;	
	1.01	per ogni quintale o frazione;	€ 0,30
	1.02	con un importo minimo per certificato comunque non inferiore	€ 21,00
2		Giudizio di commestibilità/non commestibilità di alimenti di origine animale, freschi, congelati, surgelati, comunque preparati (carne e derivati, prodotti ittici e derivati, uova e derivati, latte e derivati, miele):	
	2.01	per ogni quintale o frazione di prodotto	€ 0,16
	2.02	con un importo minimo comunque non inferiore a	€ 15,00
3		Registrazione ai sensi dell' art. 6 del Reg. CE/852/2004 e della DGR 3160/2006 e successive modifiche per: - esercizi di vendita al dettaglio di alimenti di origine animale; - impianti o laboratori per la produzione e/o il confezionamento e/o il deposito di alimenti di origine animale connessi con la vendita al dettaglio; - registrazione dell'attività di trasporto	
	3.01	- notifica di Nuova Impresa Alimentare (NIA)	€ 40,00
	3.02	- notifica di variazione di Impresa Alimentare esistente (VIAe)	€ 20,00
4		Istruttoria per il Riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale, ai sensi del Reg. CE/853/2004 e del DPGR 0323/Pres dd. 25.11.2009	
	4.01	- sezione 0 : stabilimenti ad attività generale -deposito frigo, impianto di riconfezionamento, mercato all'ingrosso- rif. documento SANCO 2179/2005 rev. 5	€ 400,00
	4.02	- sezioni da I a XV : rif. documento SANCO 2179/2005 rev. 5	
	4.03	- fino a 600 mq	€ 600,00
	4.04	- oltre 600 mq	€ 1.200,00
	4.05	- aggiornamento di riconoscimento a seguito di cambio di ragione sociale di stabilimento riconosciuto	€ 120,00
	4.06	- variazione di sezione, qualora questa non comporti la variazione di superficie	€ 600,00
		Istruttoria per il Riconoscimento degli stabilimenti afferenti al Reg. CE/1774/2002 "norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano"	
	4.07	- stabilimenti di trasformazione	€ 1.200,00
4.08	- per tutte le altre fattispecie	€ 600,00	
4.09	- nulla-osta per l'utilizzo di rifiuti di origine animale per scopi scientifici o per l'alimentazione di particolari categorie di animali;	€ 120,00	

		- Parere per la revoca del provvedimento di sospensione temporanea del riconoscimento di idoneità CE a seguito del ripristino dei requisiti strutturali, igienico sanitari e funzionali di esercizio, con esclusione dei punti 4.09;	
	4.10	- fino a 600 mq	€ 300,00
	4.11	- oltre 600 mq	€ 600,00
5		Esame trichinoscopico, con esclusione dei capi e delle carni soggetti ai contributi stabiliti e riscossi ai sensi del D.Lgs. 194/2008:	
	5.01	per capo	€ 5,00
	5.02	per partita di carne	€ 15,00
6		Attestazione di idoneità al consumo degli animali macellati a domicilio dei privati, per uso familiare, compreso eventuale esame trichinoscopico:	
	6.01	per ogni capo bovino	€ 40,00
	6.02	per ogni solipede	€ 40,00
	6.03	per ogni vitello	€ 20,00
	6.04	per ogni suino di peso vivo superiore o uguale a 15 Kg, comprensivo di esame trichinoscopico	€ 13,00
	6.05	per ogni suino di peso vivo superiore o uguale a 15 Kg	€ 8,00
	6.06	per ogni capo ovino o caprino di peso vivo superiore o uguale a 15 Kg	€ 4,00
	6.07	per ogni agnello, capretto o suinetto di peso vivo inferiore a 15 Kg	€ 2,00
	6.08	per ogni capo avicunicolo	€ 0,08
7		Parere, o altro atto di assenso comunque denominato, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per il trasporto di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano	
	7.01	per ogni automezzo e/o grande contenitore	€ 40,00
	7.02	per ogni piccolo contenitore	€ 5,00
8		Vidimazione del documento di trasporto di rifiuti di origine animale (art. 7 del Reg. CE/1774/2002, Reg. CE 1069/2009 e DGR 2825/2003);	
	8.01	per ogni vidimazione	€ 5,00
9		Certificato di avvenuta pulizia e disinfezione di automezzi e/o contenitori :	
	9.01	per ogni certificazione	€ 5,00
10		Parere, o altro atto di assenso comunque denominato, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per gli automezzi adibiti per il trasporto di animali vivi (art. 36 DPR 320/54 e Reg. CE/1/2005 e circolare n. 10487/SPS-VETAL dd. 18.05.2009) :	
	10.01	- autorizzazione di Tipo 1	€ 103,00
	10.02	- autorizzazione di Tipo 2	€ 103,00
	10.03	- certificato di omologazione mezzi di trasporto per lunghi viaggi	€ 31,00
	10.04	- vidimazione, quale presa d'atto, della check list per l'autocertificazione dei requisiti dei mezzi di trasporto per viaggi inferiori alle otto ore	€ 8,00
	10.05	- vidimazione, quale presa d'atto, dell'autodichiarazione della registrazione come trasportatore "conto proprio" di equidi	€ 8,00
	10.06	- vidimazione, quale presa d'atto, dell'autodichiarazione della registrazione come produttore primario ai sensi del Reg. CE 852/2004, per viaggi inferiori a 65 km	€ 8,00
11		Certificato di idoneità per i conducenti e i guardiani (art. 17, comma 2 del Reg. CE/1/2005)	
	11.01	per ogni certificato	€ 25,00

12		Parere, o altro atto di assenso comunque denominato, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, o autorizzazione (art. 24 DPR 320/54 - art. 216 T.U.LL.SS.- D.M. 5.9.1994), per l'esercizio di :	
		- allevamenti animali; - scuderie ed ippodromi ; - stalle di sosta; - centri di produzione della selvaggina; - ricoveri o concentramenti di animali, anche se temporanei, ecc. :	
	12.01	per ogni capo bovino equivalente	€ 0,50
	12.02	animali da pelliccia e selvaggina, per ogni capo	€ 0,03
	12.03	cani, gatti ed altre specie di affezione (per la specifica tariffa, si rimanda al punto 14)	
	12.04	con un importo minimo per procedimento comunque non inferiore a	€ 26,00
13		Parere, o altro atto di assenso comunque denominato, ai fini del rilascio della autorizzazione (Reg. Pol. Vet. , DGR 3463/2004), o autorizzazione per l'esercizio di :	
		- case di cura zoiatriche; - ambulatori veterinari ; - laboratori veterinari; con superficie complessiva della struttura	
	13.01	fino a 100 mq	€ 100,00
	13.02	oltre i 100 mq	€ 200,00
14		Parere, o altro atto di assenso comunque denominato, ai fini del rilascio di nulla osta per l'esercizio delle seguenti attività (Reg. Pol. Vet. , DGR 1317/2007)	
		- commercio di animali da compagnia - toelettatura - canili - pensioni - allevamento e addestramento di animali da compagnia	
	14.01	fino a 100 mq	€ 50,00
	14.02	oltre i 100 mq	€ 100,00
15		Certificato attestante l'avvenuto controllo sanitario del bestiame in partenza per mezzo di natanti, ferrovia od automezzi (artt. 32 e 33 DPR 320/54) :	
	15.01	per ogni capo bovino equivalente, esclusi gli avicunicoli, la selvaggina allevata da penna e la selvaggina allevata da pelo di piccola taglia	€ 0,50
	15.02	per ogni capo di avicunicoli, selvaggina allevata da penna e/o da pelo di piccola taglia	€ 0,001
	15.03	con un importo minimo per certificato	€ 5,00
16		Certificato attestante l'avvenuto controllo sanitario di animali, nei casi diversi da quelli di cui al gruppo 15, ove previsto : - destinati alla spedizione in ambito nazionale, comunitario ed extracomunitario (ricompreso TRACES); - spediti dal territorio nazionale, da paesi comunitari ed extracomunitari per il periodo di osservazione quando prescritto :	
	16.01	per ogni capo bovino, esclusi gli avicunicoli, la selvaggina allevata da penna e la selvaggina allevata da pelo di piccola taglia	€ 0,50
	16.02	per ogni solipede	€ 0,50
	16.03	per ogni vitello	€ 0,25
	16.04	per ogni suino di peso vivo superiore o uguale a 15 Kg	€ 0,10
	16.05	per ogni capo ovino o caprino di peso vivo superiore o uguale a 15 Kg	€ 0,05

	16.06	per ogni agnello, capretto o suinetto di peso vivo inferiore a 15 Kg	€ 0,025
	16.07	per ogni capo di avicunicoli, selvaggina allevata da penna e da pelo di piccola taglia	€ 0,001
	16.08	con un importo minimo delle tariffe (da 16.01 a 16.07) comunque non inferiore a	€ 10,00
	16.09	con un importo massimo delle tariffe del punto 16.07 comunque non superiore a	€ 45,00
	16.10	per cani, gatti ed altri piccoli animali d'affezione, per ogni certificato a domicilio (solo in caso di comprovata necessità)	€ 20,00
	16.11	per cani, gatti ed altri piccoli animali d'affezione, per ogni certificato presso struttura pubblica	€ 10,00
	16.12	per grossi animali selvatici, esotici e non , per ogni certificato	€ 15,00
	16.13	piccoli animali selvatici, esotici e non , per ogni certificato	€ 8,00
		per pesci vivi e prodotti dell'acquacoltura (per accesso anche per più certificati relativi a partite omogenee provenienti dallo stesso allevamento) :	
	16.14	per ogni quintale o frazione	€ 0,50
	16.15	con un importo minimo per certificato comunque non inferiore a	€ 10,00
	16.16	per equini ad uso sportivo, a capo	€ 26,00
	16.17	per animali di specie diverse dalle precedenti, per ogni certificato	€ 13,00
17		Certificato di adempimento alle norme previste dall'art. 86 del DPR 320/54, nei casi di animali sospetti di rabbia	
	17.01	per l'osservazione sanitaria presso il domicilio del proprietario/ detentore	€ 15,00
	17.02	per l'osservazione sanitaria presso strutture pubbliche	€ 10,00
18		Certificato e stesura di referti segnalatici : - per l'iscrizione o la cancellazione nell'anagrafe canina	
	18.01	presso struttura pubblica	€ 5,00
	18.02	a domicilio del detentore (solo in caso di comprovata necessità)	€ 15,00
		- altri animali	
	18.03	norme zootecniche vigenti e/o di polizia veterinaria o per motivi di medicina legale	€ 8,00
	18.04	documento di identificazione per animali della specie bovina (passaporto Reg. CE 1760/2000)	€ 0,50
19		Certificato attestante l'idoneità sanitaria dei riproduttori maschi, (esclusi gli accertamenti diagnostici previsti per ciascuna specie e destinazione d'uso) :	
	19.01	- per ogni capo	€ 10,00
20		Parere, o altro atto di assenso comunque denominato, al fine del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di :	
	20.01	centri di produzione sperma ed embrioni, gruppo di raccolta embrioni	€ 103,00
	20.02	recapiti per la detenzione e distribuzione di materiale seminale	€ 103,00
	20.03	stazioni di monta naturale pubblica (per la specie equina anche privata)	€ 52,00
	20.04	aziende suinicole che intendono effettuare l'inseminazione artificiale delle scrofe con materiale seminale prelevato dai verri presenti nella medesima azienda	€ 52,00
21		Certificazioni e/o attestazioni inerenti la profilassi della anemia infettiva degli equini (esclusi gli accertamenti diagnostici)	
	21.01	- per ogni capo	€ 3,00
	21.02	- con un importo minimo comunque non inferiore a	€ 10,00

22		Certificato attestante lo stato di salute di animali, comprensivo della visita clinica, non espressamente previsto in altre voci del presente tariffario :	
	22.01	- per ogni capo	€ 2,60
	22.02	- con un importo della tariffa comunque non inferiore al costo effettivo del servizio determinato su base oraria	€ 50,00/h
23		Accertamenti diagnostici, trattamenti immunizzanti ecc. effettuati al fine del rilascio di certificazioni sanitarie, attestazioni di idoneità ecc. (al di fuori di interventi espletati in attuazione di piani nazionali e/o regionali di profilassi e/o bonifica sanitaria del bestiame, di vincoli sanitari, di piani ed azioni programmate di monitoraggio)	
	23.01	intradermotuberculinizzazione : per ogni capo	€ 4,00
	23.02	altre prove allergiche , per ogni capo	€ 10,00
	23.03	prelievo di campioni di sangue: per ogni capo	€ 5,00
	23.04	prelievo di campioni di latte : per ogni capo	€ 2,00
	23.05	prelievo di campioni di urina : per ogni capo	€ 3,00
	23.06	prelievo di campioni di feci : per ogni capo	€ 3,00
	23.07	prelievo di campioni di sperma ad equini : per ogni capo	€ 41,00
	23.08	prelievo di sperma ad altre specie diverse dall'equina : per ogni capo	€ 21,00
	23.09	lavaggio prepuziale e relativo prelievo di liquido: per ogni capo	€ 15,00
	23.10	tamponi vaginali, cervicali, prepuziali , uretrali : per ogni capo	€ 21,00
	23.11	prelievo di altri liquidi organici: per ogni capo	€ 10,00
		- intervento immunizzante di animali della specie equina, bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, selvaggina allevata da pelo di media e grossa taglia , uccelli corridori :	
	23.12	per ogni capo (escluso il costo del prodotto immunizzante)	€ 0,50
	23.13	con un importo minimo comunque non inferiore a	€ 10,00
		- intervento immunizzante di animali della specie avicunicola, selvaggina allevata da pelo di piccola taglia, selvaggina allevata da penna :	
23.14	per ogni capo (escluso il costo del prodotto immunizzante)	€ 0,03	
23.15	con un importo minimo comunque non inferiore a	€ 10,00	
	- intervento immunizzante di animali della specie canina, felina ed altre specie di affezione : per ogni capo (compreso il costo del prodotto immunizzante)		
23.16		€ 21,00	
24		Interventi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, (compreso il costo del prodotto) :	
	24.01	- per ogni ora o frazione	€ 52,00
	24.02	- con stazione di disinfezione: per ogni ora o frazione	€ 26,00
25		Certificato di avvenuta distruzione di prodotti ed avanzi animali o di oggetti atti alla propagazione di malattie infettive e diffuse degli animali :	
	25.01	- per ogni certificato	€ 10,00
26		Certificato per lo spostamento di apiari per nomadismo :	
	26.01	- per ogni arnia	€ 0,30
	26.02	- con un importo comunque non inferiore a	€ 10,00

27		Prestazioni di igiene urbana veterinaria, se non previste da apposito tariffario aziendale, a carico del proprietario/ detentore dell'animale :	
	27.01	- consegna al proprietario/detentore di cani vaganti catturati, regolarmente identificati, al netto di spese di prestatori d'opera terzi e spese di mantenimento : per ogni capo	€ 30,00
	27.02	- cattura di animali con idonea attrezzatura, compreso di eventuale trattamento di sedazione o di anestesia , anche a distanza, fuori dai casi e dalle finalità previsti dal Reg. Pol. Vet. e dall'art. 8, comma 1, L.R. 39/90 : per ogni capo	€ 62,00
	27.03	- eutanasia di animali d'affezione (compreso il trattamento di anestesia) : per ogni capo	
		- di piccola taglia	€ 26,00
		- di grossa taglia	€ 52,00
	27.04	- conferimento di carogne di piccoli animali a struttura di deposito temporaneo in attesa della eliminazione (escluso il trattamento di termodistruzione): per ogni capo	€ 15,00
	27.05	- ritiro di animali d'affezione per consegna a struttura pubblica o privata convenzionata di ricovero e custodia : per ogni capo	€ 15,00
27.06	- esame necroscopico con estensione di referto : per ogni operatore/ ora o frazione	€ 31,00	
27.07	- ricerca anagrafica di animali	€ 5,00	
28		Prestazioni in regime di accordo o convenzione, relative a : - stime o perizie comprensive di relativa certificazione o attestazione - consulenze, collaborazioni, accertamenti tecnico-sanitari, pareri, ecc. - lezioni, corsi di educazione, formazione e aggiornamento professionale ecc. - analisi costo-beneficio, costo-efficacia ecc. - predisposizione di progetti per la realizzazione o la ristrutturazione di insediamenti e/o di impianti produttivi e commerciali, di strutture sanitarie, ecc. - assistenza tecnico sanitaria presso fiere, mercati, esposizioni, mostre, concorsi, gare, raduni, concentrazioni di animali anche temporanee, ecc., erogate al di fuori della prevista attività di vigilanza permanente, non espressamente previste in altre voci del presente tariffario	
	28.01	per ogni operatore/ora o frazione, salvo diversa valutazione aziendale dei fattori produttivi	€ 50,00
29		Parere, o altro atto di assenso comunque denominato ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di : - stabilimenti di allevamento ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. 116/92 - stabilimenti di fornitori ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. 116/92 - stabilimenti utilizzatori ai sensi dell'art. 12, D.Lgs. 116/92	
	29.01	per ogni parere o attestazione	€ 200,00
30		Certificazione o attestazione relativa a stabilimenti di allevamento, stabilimenti fornitori, stabilimenti utilizzatori di cui al D.Lgs. 116/92, per tutti gli usi previsti dalla legge :	
	30.01	per ogni certificazione o attestazione	€ 25,00
31		Parere, o altro atto di assenso comunque denominato, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, ai sensi del Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193, per l'esercizio di :	
	31.01	- commercio all'ingrosso di medicinali veterinari;	€ 258,00
	31.02	- vendita diretta di medicinali veterinari;	€ 516,00
	31.03	- detenzione di sostanze farmacologicamente attive da parte dei fabbricanti e grossisti di medicinali veterinari ;	€ 258,00
	31.04	- detenzione di scorte di medicinali veterinari negli impianti di allevamento e cura degli animali;	€ 41,00
31.05	- detenzione di scorte personali di medicinali veterinari da parte di medici veterinari per attività zoiatrica ;	€ 41,00	

32		Parere, o altro atto di assenso comunque denominato, ai fini del riconoscimento di stabilimenti di produzione o di intermediari di cui al Reg. CE/183/2005 :	
	32.01	- con sopralluogo della durata fino ad 1 ora	€ 50,00
	32.02	- per ogni successiva frazione di 30 minuti	€ 25,00
	32.03	- senza sopralluogo (solo per intermediari che vendono prodotti esclusivamente destinati ad animali d'affezione)	€ 20,00
33		Parere, o altro atto comunque denominato, non espressamente previsto da altre voci del presente tariffario:	
	33.01	- per prestazione con o senza sopralluogo della durata fino a 30 minuti o frazione	€ 25,00
	33.02	- vidimazioni, autenticazioni	
		- per ogni blocco	€ 8,00
	- per modelli in modulo continuo : ogni 100 fogli o multipli di 100	€ 8,00	
34		Prestazioni per conto dei detentori relativi all'anagrafe bovina e delle altre specie animali, ai sensi del Decreto interministeriale 31.01.2002, del DPR 0103/Pres dd. 1.04.2004, dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 aprile 2008 e del Reg. CE/ 21/2004	
	34.01	- registrazione nella banca dati nazionale delle informazioni relative alle nascite, alle movimentazioni, alle macellazioni, alle introduzioni da Paesi membri e alle importazioni da Paesi terzi dei bovini e delle altre specie animali per quei detentori che non intendono avvalersi delle facoltà di registrare direttamente i dati o di avvalersi di convenzioni con altri organismi : per operazione di registrazione o per capo (ove previsto)	€ 2,50
	34.02	- ordine delle marche auricolari per conto dei detentori, escluse le ristampe	€ 5,00